

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1988

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino
in Belgio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/184/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra secondo metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁵⁾;

considerando che il governo del Belgio ha chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino ed ha fornito le informazioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detto metodo di classificazione;

considerando che nessuna modifica dell'apparecchio né del metodo di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita; che, a tale fine, la presente autorizzazione può essere revocata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato, come solo metodo di classificazione delle carcasse di suino in Belgio, l'impiego dell'apparecchio denominato «Schalchkörperklassifizierungsgerät (SKG II)», le cui particolarità figurano in allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di stima.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

ALLEGATO

Metodo di classificazione delle carcasse di suino in Belgio

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Schlachtkörperklassifizierungsgerät (SKG II) ».
2. L'apparecchio è munito di un misuratore elettropneumatico con una pressione massima di 3 bar, di una squadra elettromeccanica, nonché di un misuratore elettromeccanico per la misurazione del lardo mediante potenziometro. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 55,69 - 0,4652x_1 + 0,1210x_2 - 0,0896x_3 - 1,0929x_4 - 0,0211x_5$$

laddove

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra nella carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo (compresa la cotenna), misurato al livello della parte più stretta, al di sopra del muscolo lombare (*M. gluteus medius*),

x_2 = larghezza in mm del prosciutto, misurata sulla parte più larga,

x_3 = larghezza in mm della taglia della mezzena, misurata sulla parte più stretta,

x_4 = coefficiente $\frac{x_2}{x_3}$,

x_5 = angolo del prosciutto in gradi, misurato contro la linea orizzontale.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.